



**PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO RELATIVO AGLI AVVISI
ALLA PERSONA OFFESA DEI REATI DI CUI ALLA LEGGE N. 69 DEL 2019**

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia

e

il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia

Premesso

che la legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. "codice rosso"), al fine di apprestare sollecita tutela delle vittime di reati particolarmente gravi ed insidiosi (tra i quali quelli di maltrattamenti, atti persecutori e violenze sessuali), ha prescritto obblighi di avviso riguardo alle scarcerazioni conseguenti a provvedimenti della magistratura di sorveglianza (si veda il novellato comma 1-*bis* dell'art. 659 c.p.p., la cui *ratio* è coerente con quella che ispira – relativamente alla fase di merito – il comma 2-*bis* dell'art. 299 c.p.p.);

considerato

che una lettura finalisticamente orientata della nuova disciplina deve indurre ad apprestare ogni accorgimento – inseribile nell'alveo delle *best practices*, di concerto tra il pubblico ministero e la magistratura di sorveglianza – affinché l'informazione tempestiva in merito al mutamento dello stato di restrizione del condannato sia data alla vittima in forma, per quanto possibile, riservata;

che tale obiettivo appare opportunamente perseguibile in forza del presente protocollo organizzativo;

che – in concreto – è probabile che spesso la vittima abbia mutato indirizzo rispetto a quello già dichiarato (ad esempio, riparando presso conoscenti, parenti, amici o una delle strutture di protezione di cui all'art. 90-*bis*, comma 1, lett. p) c.p.p.): sicché un'informazione indirizzata al domicilio originariamente indicato in fase di merito potrebbe risultare inefficace;

che, d'altro lato, occorre un ragionevole lasso di tempo per individuare il nuovo domicilio della persona offesa: accertamento difficilmente attuabile nel ristretto termine di emissione del provvedimento di scarcerazione;

preso atto

che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia, con disposizioni organizzative del 18 novembre 2019, ha già previsto (provvedimento n. 952, punto 2) che la "... *formale segnalazione, al pubblico ministero che ha in gestione il titolo esecutivo, da parte del magistrato assegnatario del procedimento di sorveglianza, che abbia ad oggetto la notizia della pendenza di procedimenti che riguardano reati rientranti nella legge 69/19 che potenzialmente potrebbero comportare una scarcerazione del detenuto...*" sia effettuata 20

A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

giorni prima della data dell'udienza collegiale o monocratica, ovvero della data prevista per il deposito del provvedimento emesso fuori udienza;

che nel citato provvedimento organizzativo la segnalazione è limitata ai casi di scarcerazione definitiva e non anche a quelli di scarcerazione non definitiva (conseguente, ad esempio, alla concessione della semilibertà o di permessi premio o di licenza ad internati o a semiliberi), alla luce di un'interpretazione letterale della disposizione di legge, cercando di coniugare le esigenze di tutela della persona offesa con la necessità di evitare una pluralità di comunicazioni alla stessa (che rischierebbe di cagionare una vittimizzazione secondaria) e di limitare le ricadute di gestione dell'adempimento da parte degli uffici del pubblico ministero e delle forze di polizia; resta comunque salva la valutazione – da parte della magistratura di sorveglianza o del pubblico ministero – dell'eventuale opportunità dell'avviso alla persona offesa anche in caso di scarcerazione non definitiva, ove sia ravvisata una specifica esigenza di immediata tutela; con riserva di rivalutare la questione a seguito di futuri orientamenti giurisprudenziali;

ritenuto

che l'adozione di tale prassi propizia la tempestività del provvedimento del pubblico ministero;

che, inoltre, è opportuno mantenere riservate le informazioni che concernono il luogo ove la vittima del reato è reperibile, al fine di non consentirne l'individuazione al condannato, conseguendone che:

- nelle ordinanze della magistratura di sorveglianza che dispongono la scarcerazione sarà congruo – nell'indicare i dati della persona offesa – inserire un mero rinvio ai riferimenti al domicilio risultanti agli atti del procedimento di sorveglianza;
- l'ufficio del pubblico ministero adotterà a sua volta opportuni accorgimenti organizzativi per mantenere riservato il domicilio della persona offesa, come ad esempio la conservazione del dato in un *sub*-fascicolo riservato (presso la Procura o custodito dalla polizia giudiziaria) contenente la nota della polizia giudiziaria con i dati richiesti dalla Procura quale organo dell'esecuzione, mantenendo nel fascicolo principale soltanto l'attestazione dell'avvenuto avviso alla persona offesa e i riferimenti che consentano di reperire prontamente il *sub*-fascicolo con le indicazioni complete;

si definisce quanto segue:

1. Il Magistrato di sorveglianza ovvero il Tribunale di sorveglianza che abbia in carico procedimenti che riguardano reati rientranti nella legge n. 69 del 2019, nei quali potrebbe in ipotesi intervenire la scarcerazione definitiva del detenuto, curerà la formale segnalazione al pubblico ministero che ha in gestione il titolo esecutivo almeno 20 giorni prima della data dell'udienza collegiale o monocratica, ovvero della data prevista per il deposito del provvedimento emesso fuori udienza.

2. L'ufficio del pubblico ministero che ha in carico il procedimento di esecuzione per uno dei reati sopra indicati:

- a) appena ricevuta la segnalazione del Magistrato o del Tribunale di sorveglianza, ovvero quando ne ravvisi l'opportunità nel monitorare i fascicoli di esecuzione, chiederà \ all'organo di polizia giudiziaria territorialmente competente (in



relazione all'indirizzo indicato nel processo di merito dalla persona offesa) di accertare dove la stessa sia attualmente reperibile;

- b) disporrà che il dato sia inserito in un *sub*-fascicolo riservato (secondo le modalità indicate in premessa), contenente la risposta della polizia giudiziaria e l'integrale atto di avviso alla persona offesa *ex art. 659, comma 1-bis, c.p.p.*;
- c) inserirà nel fascicolo dell'esecuzione un estratto dell'atto di avviso che non contenga l'indicazione del luogo ove attualmente la persona offesa domicili, risieda o, comunque, dimori, riportando in atti gli opportuni riferimenti che consentano l'immediata ricollegabilità al *sub*-fascicolo.

Il presente protocollo organizzativo è sottoscritto all'esito della consultazione dei Procuratori della Repubblica e dei Magistrati di sorveglianza del distretto.

Il Procuratore generale sottoscrive anche a nome dei Procuratori della Repubblica, in conformità a quanto deliberato nella riunione distrettuale del 25 febbraio 2020.

Venezia, 25 maggio 2020

IL PROCURATORE GENERALE

Antonio Mura



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Linda Arata

